

# Assicurazione sulla vita

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP aggiuntivo IBIP)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



## CrescitaReale Premi Ricorrenti

Contratto con partecipazione agli utili (Ramo Assicurativo I)

Data di realizzazione: 23 luglio 2021 (ultima versione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Sede Legale e Direzione Generale Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) – Tel. 0114 311 111 – Fax: 0114 350 966 – sito internet [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) – indirizzo PEC: [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it).

Società Reale Mutua di Assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806, iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2020 il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.335 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.275 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) alla sezione "Relazioni e Bilanci". L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 388,3% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 3.440 mln di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a 886 mln di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



### Quali sono le prestazioni?

Principali:

"CRESCITAREALE PREMI RICORRENTI" è un contratto di assicurazione sulla vita a premi unici ricorrenti con capitale rivalutabile, le cui prestazioni sono collegate alla gestione separata "Reale Uno" (Regolamento reperibile all'indirizzo [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it)). In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari designati un importo pari al capitale assicurato in polizza quale risulta rivalutato alla data di decesso dell'Assicurato. Il rischio di morte è coperto senza limiti territoriali, qualunque possa esserne la causa, e senza tener conto degli eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato.



### Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono previste cause di esclusione delle prestazioni.



### Ci sono limiti di copertura?

Il contratto può essere stipulato da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo e per Assicurati con età, alla decorrenza del contratto, compresa tra i 18 e i 75 anni. L'età massima al termine del pagamento premi non può essere superiore a 85 anni.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di evento?</b>	<b>Denuncia:</b> la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Società o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede della Società o dell'intermediario a cui è assegnata la polizza. La documentazione necessaria da corredare alla richiesta di erogazione delle prestazioni per la casistica prevista dal contratto è elencata nelle Condizioni di Assicurazione nella sezione 3. Obblighi del Contraente/Assicurato – 3.3 tabella "Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione" ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile.
	<b>Prescrizione:</b> i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
	<b>Erogazione della prestazione:</b> la Società effettua i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l'obbligo di pagamento.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla <b>valutazione del rischio</b> possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato alla stipula o in corso di validità del contratto, relative alla <b>residenza del Contraente</b> o alla variazione della stessa, possono comportare effetti fiscali tali da compromettere le prestazioni nette del contratto.



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Il contratto prevede il pagamento di un piano programmato di premi unici ricorrenti. La durata del pagamento dei premi, può variare a scelta del Contraente, da un minimo di 10 anni ad un massimo di 25 anni. Il versamento dei premi, a scelta del Contraente, può essere effettuato con: <ul style="list-style-type: none"> <li>– assegno circolare o bancario intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni e con clausola di non trasferibilità;</li> <li>– bonifico bancario o postale;</li> <li>– bancomat o carta di credito;</li> <li>– bollettino postale con conto corrente intestato all'Agenzia;</li> <li>– addebito diretto SDD (per i premi successivi al primo).</li> </ul> <b>ATTENZIONE:</b> Si ricorda che per i pagamenti di premio effettuati tramite bollettino postale, essendo dubbio che lo stesso costituisca un mezzo di pagamento tracciato, la detraibilità del premio, laddove prevista, avverrà sotto la responsabilità dell'avente diritto. Gli importi minimi e massimi di ogni premio variano in base alla periodicità di versamento come di seguito specificato:														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodicità del versamento</th> <th>Importo premio minimo (€)</th> <th>Importo premio massimo (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensile</td> <td>50,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td>Trimestrale</td> <td>150,00</td> <td>4.500,00</td> </tr> <tr> <td>Semestrale</td> <td>300,00</td> <td>9.000,00</td> </tr> <tr> <td>Annuale</td> <td>600,00</td> <td>18.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il Contraente ha facoltà di variare l'ammontare e la periodicità dei premi, nonché interrompere o riprendere i versamenti senza corrispondere gli arretrati.</p>	Periodicità del versamento	Importo premio minimo (€)	Importo premio massimo (€)	Mensile	50,00	1.500,00	Trimestrale	150,00	4.500,00	Semestrale	300,00	9.000,00	Annuale	600,00
Periodicità del versamento	Importo premio minimo (€)	Importo premio massimo (€)													
Mensile	50,00	1.500,00													
Trimestrale	150,00	4.500,00													
Semestrale	300,00	9.000,00													
Annuale	600,00	18.000,00													
<b>Rimborso</b>	Oltre alla facoltà di revoca della proposta e recesso del contratto il Contraente non può chiedere il rimborso del premio pagato se non esercitando, trascorso un anno della decorrenza del contratto, il diritto di riscatto.														
<b>Sconti</b>	Il presente contratto di assicurazione non prevede applicazione di sconti.														



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	La durata della presente assicurazione, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la garanzia assicurativa, corrisponde alla vita dell'Assicurato.
<b>Sospensione</b>	Il Contraente può sospendere i versamenti in qualsiasi momento, senza l'applicazione di alcun costo. In questo caso il capitale maturato relativo a ciascun premio viene rivalutato come esplicitato nelle Condizioni di Assicurazione nella sezione 9. Potenziale Rendimento/Rivalutazione – Casi particolari di rivalutazione. Ai sensi dell'articolo 1924 del Codice Civile, il premio relativo al primo anno di durata del contratto è dovuto per intero

indipendentemente dalla periodicità di versamento scelta.



### Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

<b>Revoca</b>	Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.
<b>Recesso</b>	Il Contraente può recedere dal contratto, entro 30 giorni dalla data di decorrenza, inviando una raccomandata con avviso di ricevimento a Reale Mutua. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle spese di emissione.
<b>Risoluzione</b>	Non sussiste la facoltà di risolverlo anticipatamente sospendendo il pagamento dei premi



### Sono previsti riscatti o riduzioni?

**RISCATTO**  SI  NO

**RIDUZIONE**  SI  NO

#### Valori di riscatto e riduzione

##### Riscatto.

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di perfezionamento, il Contraente può richiedere il riscatto totale o parziale del capitale maturato a tale data.

Il valore di riscatto si ottiene moltiplicando la percentuale, riportata nella tabella sottostante, per il capitale rivalutato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali:

Anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto	% capitale rivalutato
1	96,00%
2	97,00%
3	98,00%
4	99,00%
5 o più	100,00%

E' possibile effettuare riscatti parziali per importi non inferiori a 500,00 euro. Non sono ammessi riscatti parziali che lascino il contratto in vigore con un valore di riscatto inferiore a 1.000,00 euro.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi lordi versati.

##### Riduzione

Non prevista

#### Richieste di informazioni

Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto, il Contraente/Beneficiario può rivolgersi al Servizio <<Buongiorno Reale>>.

Indirizzo: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino.

Numero Verde: **800.320.320** (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) - Fax: **011.742.54.20**.

E-mail: [buongiornoreale@realemutua.it](mailto:buongiornoreale@realemutua.it).



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a persone fisiche o giuridiche che hanno un atteggiamento conservativo nei confronti del proprio investimento e attribuiscono grande importanza alla protezione del capitale con l'obiettivo di un accumulo finalizzato. Presentano un profilo di rischio basso, con aspettative di rendimento in linea con la conservazione nel tempo del potere d'acquisto del capitale investito. Questo prodotto non richiede una particolare conoscenza degli strumenti finanziari da parte del cliente.



## Quali costi devo sostenere?

I costi a carico del Contraente sono i seguenti:

- costi gravanti sui premi:**

Caricamento per spese di emissione del contratto	10,00 euro
Caricamento per spese di emissione per versamenti successivi al primo	1,00 euro
Caricamento proporzionale al premio	3,50%

Il premio netto si ottiene sottraendo il caricamento per spese di emissione dal premio versato.

Il capitale iniziale è pari alla differenza tra il premio netto e il caricamento proporzionale al premio.

- commissione di rivalutazione annua:** 1,00%

- costi per riscatto**

Il costo di riscatto, totale o parziale, si ottiene moltiplicando la percentuale riportata nella tabella seguente per il capitale rivalutato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.

Anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto	% costo di riscatto
1	4,00%
2	3,00%
3	2,00%
4	1,00%
5 o più	0,00%

- costi di intermediazione**

La quota parte percepita dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale previsto dal contratto è pari al 14,45% (con riferimento ad un premio unico ricorrente di 3.000,00 euro e un piano di versamenti ricorrenti pari a 20 anni).



## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

- Il contratto garantisce in caso di decesso o in caso di riscatto totale il capitale rivalutato a tale data al netto di eventuali costi.
- Ad ogni anniversario dalla data di decorrenza del contratto il capitale maturato viene rivalutato in base al rendimento del fondo "Reale Uno" diminuito della commissione di rivalutazione annua.

### **Prodotto che promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari**

Il Gruppo utilizza un approccio che incorpora le valutazioni dei rischi di sostenibilità derivanti dall'integrazione dei fattori di sostenibilità (ESG - Environmental, Social e Governance) all'interno dei suoi processi di investimento. La Politica di gestione dei rischi presidia, infatti, tra gli altri rischi, anche quelli di sostenibilità

Dal 1° gennaio 2020 il Gruppo ha approvato la Politica in materia di investimenti sostenibili, che formalizza un framework, già parzialmente perseguito nella prassi, volto ad integrare i rischi di sostenibilità nelle decisioni d'investimento. Tale documento si applica alla Gestione Separata sottostante il prodotto.

Nella selezione e gestione degli investimenti si applica un approccio finalizzato a integrare le considerazioni di carattere finanziario con un'attenta valutazione degli investimenti nelle loro implicazioni di carattere sociale e ambientale, in base a criteri che soddisfino requisiti di eticità e responsabilità sociale, in particolare attraverso: (i) esclusioni settoriali e normative, (ii) valutazione dell'investimento tramite l'assegnazione di un ESG score proprietario, differenziato per ciascuna asset class e (iii) iniziative di impact investing.

Reale Group stabilisce, per le strategie sopra indicate, obiettivi, criteri qualitativi e limiti quantitativi per indirizzare gli investimenti e incorporare le logiche ESG all'interno dei propri portafogli.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
<b>IVASS O CONSOB</b>	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma - Fax: 06.42133206 - PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> secondo le modalità indicate su <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> o alla Consob, Via Giovanni Battista Martini n.3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su <a href="http://www.consob.it">www.consob.it</a> .  Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese.
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione (obbligatoria)</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<b>"Commissione di Garanzia dell'Assicurato"</b> con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una email all'indirizzo <a href="mailto:commissione.garanziaassicurato@realemutua.it">commissione.garanziaassicurato@realemutua.it</a> oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito <a href="http://www.realemutua.it">www.realemutua.it</a> .  In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>

REGIME FISCALE	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>I <i>premi</i> investiti nella presente forma assicurativa non consentono alcuna detrazione d'imposta.</p> <p><b>Regime fiscale delle prestazioni</b> Le <i>somme corrisposte</i> da Reale Mutua, in dipendenza di contratti assicurativi, in caso di vita o di morte dell'Assicurato, sono soggette a imposta sostitutiva – come da normativa vigente - sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei <i>premi</i>/lordi versati. Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario percepiscano la prestazione nell'esercizio di attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata (D.lgs. 47 del 18/2/2000, DL 138/2011 e successive modifiche e integrazioni). I rendimenti da assoggettare all'imposta sostitutiva sono da ridurre della quota riferibile a titoli pubblici e equivalenti. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione assicurativa nella quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato.</p> <p><b>Avvertenza</b> Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto a Reale Mutua. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, Reale Mutua potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.</p>

**L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**